


Regolamento Delle Procedure Disciplinari

Questo documento stabilisce i comportamenti che il Consiglio di disciplina deve tenere nel procedimento disciplinare del CDL approvato il 3 giugno 2024



CAPO I - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Questa sezione del regolamento disciplinare definisce il ruolo e le responsabilità del Consiglio di Disciplina Territoriale, l'organo responsabile di gestire i procedimenti disciplinari ai sensi del DPR 137/2012





Art. 1-Attribuzioni del Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina Territoriale ha il compito di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei Consulenti del Lavoro, dei praticanti Consulenti del Lavoro e delle società tra professionisti (STP) iscritte all'Albo. Ciò può avvenire su segnalazione **di un Consiglio Provinciale, del Consiglio Nazionale**, su richiesta del Pubblico Ministero o di coloro che hanno subito un pregiudizio dalla condotta dei soggetti, oppure quando il **Consiglio di Disciplina ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti.**

Il Consiglio di Disciplina Territoriale deve comunicare l'avvio del procedimento disciplinare al Consiglio Provinciale dell'Ordine di appartenenza del professionista.

Art. 2-Ruolo del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine interviene attivamente nel procedimento disciplinare, divenendone parte. Quando il Consiglio Provinciale riceve un esposto o viene a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti riguardanti un iscritto, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Disciplina competente, trasmettendogli la relativa documentazione. Inoltre, il Consiglio Provinciale dell'Ordine deve trasmettere al Consiglio di Disciplina gli eventuali provvedimenti disciplinari precedentemente comminati a carico dell'iscritto.





Art. 3-Formazione del fascicolo

Il Consiglio di Disciplina, a seguito di esposto, denuncia, richiesta, segnalazione o rilevazione di fatti disciplinarmente rilevanti riguardanti un iscritto all'Ordine, un iscritto al registro praticanti o una STP iscritta all'Albo dei Consulenti del Lavoro, forma il fascicolo d'ufficio. Questo processo garantisce che tutte le informazioni e le prove relative al caso siano raccolte e organizzate in modo appropriato per l'istruttoria successiva.

CAPO II - ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Questa sezione del regolamento disciplinare descrive il processo di istruttoria preliminare che il Consiglio di Disciplina Territoriale deve seguire per valutare i fatti e determinare se avviare un procedimento disciplinare formale.





Art. 7 -Valutazione preliminare dei fatti

Il Collegio di Disciplina Territoriale, incaricato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Consigli di Disciplina, valuta in via preliminare la propria competenza territoriale e, accertata la competenza, la rilevanza deontologica e disciplinare della notizia. È territorialmente competente il Consiglio di disciplina del CPO nel cui Albo è iscritto l'incolpato alla data del deposito dell'esposto ovvero del diverso inizio del procedimento di cui all'art. 1 comma 2. Nel caso in cui il collegio dichiari la propria incompetenza, trasmette entro 5 giorni, gli atti all'organo giudicante ritenuto competente, dandone comunicazione all'esponente e al Consiglio Provinciale competente.



Art. 8-PROVVEDIMENTI COMMUNATI DI DIRITTO

Nei casi di sospensione della professione di diritto previsti dall'art. 29, lettera a), b), c), e d) della legge 11 gennaio 1979 n.12, il Collegio di Disciplina Territoriale, sentito l'iscritto, commina la sospensione a tempo indeterminato disponendo l'immediata esecutività del provvedimento.

Vi è provvedimento di diritto all'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni, per il ricovero in un manicomio giudiziario o in casa di cura e di custodia, o per l'applicazione di misure di sicurezza non detentive, l'emissione di un mandato o ordine di cattura, e la morosità per oltre 12 mesi del pagamento dei contributi previsti dalla legge.

Art. 9-Approfondimenti nella fase preliminare

Il Collegio di Disciplina Territoriale informa immediatamente e formalmente l'incolpato dell'avvio del procedimento disciplinare. Inoltre, il Collegio può acquisire ulteriori elementi d'ufficio in relazione ai fatti sottoposti al suo esame, e può assumere chiarimenti anche orali dall'esponente e da persone informate sui fatti, invitandoli a un colloquio preliminare per chiarire i dettagli.

I soggetti coinvolti hanno la facoltà di farsi assistere da una persona di propria fiducia. L'invito a comparire viene inviato tramite raccomandata A/R o PEC e contiene una breve descrizione dei motivi che hanno portato all'intervento del Collegio di Disciplina Territoriale. Infine, dell'audizione nella fase preliminare viene redatto un verbale sottoscritto dai partecipanti e dal Presidente del Collegio.





Art. 10- Esito della fase preliminare

Il Collegio di Disciplina Territoriale, una volta esaurito l'esame preliminare, decide con provvedimento motivato se procedere con **l'archiviazione ai sensi dell'art. 12** oppure **avviare l'azione disciplinare**. Questa decisione viene presa sulla base delle informazioni raccolte durante la fase istruttoria preliminare, al fine di determinare se vi siano gli estremi per un procedimento disciplinare formale nei confronti dell'iscritto.

Art. 11 -Conflitto di competenza

Quando i Consigli di Disciplina Territoriali si trovano in disaccordo sulla competenza territoriale per un determinato procedimento disciplinare, **la decisione finale viene demandata al Consiglio di Disciplina Nazionale**. Questo organo superiore ha il compito di risolvere il conflitto di competenza e stabilire quale Consiglio di Disciplina Territoriale debba occuparsi del caso specifico.

La procedura prevede che il Consiglio di Disciplina Nazionale esamini attentamente le argomentazioni di entrambe le parti e prenda una decisione motivata sulla competenza territoriale. Questa decisione è vincolante per i Consigli di Disciplina Territoriali coinvolti, che dovranno conformarsi ad essa per proseguire con l'istruttoria e l'eventuale azione disciplinare.





Art.12 -Archiviazione

Il Collegio di Disciplina territoriale può disporre l'archiviazione del caso in due circostanze specifiche:

- Quando la notizia che ha dato origine al procedimento disciplinare è **palesamente priva di fondamento**.
- Quando il **fatto o il comportamento addebitato** all'iscritto **non assume rilevanza ai fini disciplinari**.

Queste due condizioni permettono al Collegio di Disciplina di concludere il procedimento senza avviare un'azione disciplinare formale.



Art.12 –Archiviazione - segue

Il provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere notificato tramite raccomandata a.r. o pec all'incolpato, al Consiglio Provinciale ed al Pubblico Ministero competenti, Questo garantisce la trasparenza del processo e permette a tutte le parti interessate di essere informate sull'esito del procedimento preliminare.

Il provvedimento di archiviazione può essere impugnato, ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine o dal Pubblico Ministero competenti . Questa possibilità di ricorso assicura il diritto di difesa e la possibilità di riesaminare la decisione del Collegio di Disciplina Territoriale.

Art. 13 - Termine istruttoria preliminare

La fase preliminare del procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla nomina del Collegio giudicante e del Relatore. Questo limite temporale garantisce che l'istruttoria preliminare venga svolta in modo tempestivo, evitando ritardi ingiustificati nell'avvio dell'eventuale azione disciplinare.





Art. 14 –Avvio dell'azione disciplinare

Qualora il Collegio di Disciplina Territoriale, al termine della fase preliminare, ritenga sussistenti gli estremi per un procedimento disciplinare formale, provvede all'avvio dell'azione disciplinare. Questo comporta la notifica all'incolpato dell'addebito contestato, mediante Posta certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso l'ultima residenza o domicilio professionali risultanti nell'Albo Provinciale o della Stp o del Registro dei Praticanti
L'avvio dell'azione disciplinare viene comunicato anche al Consiglio Provinciale competente

Art. 15 –Cancellazione dall'Albo o dal Registro dei Praticanti

Qualora l'incolpato venga cancellato dall'Albo dei Consulenti del Lavoro o dal Registro dei Praticanti durante il procedimento disciplinare, il procedimento stesso viene sospeso. Tuttavia, se l'incolpato si iscrive nuovamente all'Albo o al Registro entro i cinque anni successivi, il procedimento riprende d'ufficio.

Decorsi cinque anni dalla sospensione senza che l'incolpato abbia chiesto una nuova iscrizione, il procedimento disciplinare si estingue. Inoltre, se la cancellazione avviene dopo che il Consiglio di Disciplina Territoriale o Nazionale ha già assunto una decisione, l'applicazione della sanzione rimane sospesa fino all'eventuale reinscrizione dell'incolpato.



Art. 16-Assistenza tecnica

L'incolpato ha la facoltà di difendersi personalmente o farsi assistere in udienza da una persona di sua fiducia. Inoltre, può eleggere il domicilio presso un difensore o altro soggetto con delega a rappresentarlo.

La delega deve essere rilasciata con atto sottoscritto in data anteriore o contestuale al primo intervento di assistenza tecnica e depositata presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale entro il termine fissato per la discussione. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine può intervenire nel procedimento a mezzo del Presidente o facendosi assistere.



Art. 21 -Discussione

Dopo l'avvio dell'azione disciplinare, il Collegio di Disciplina Territoriale fissa la data per la discussione del caso. L'incolpato viene convocato, affinché possa preparare adeguatamente la propria difesa. Durante la discussione, l'incolpato ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni, produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni a sua discolpa.

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine può intervenire nel procedimento, rappresentato dal Presidente o da un suo delegato, per esporre le proprie valutazioni sul caso. Questa partecipazione garantisce il coinvolgimento di tutte le parti interessate e una visione completa della vicenda.



Art. 21 –Discussione - segue

Durante la seduta fissata per la discussione, il relatore espone al Collegio i fatti per i quali si procede. Il Presidente invita quindi l'incolpato o chi lo assiste in udienza, se presenti, ad esporre le ragioni in difesa. Successivamente, lo stesso Presidente invita il rappresentante del Consiglio Provinciale dell'Ordine, se presente, a spiegare le proprie valutazioni sulla vicenda.

I componenti del Collegio possono rivolgere domande alle parti sui fatti inerenti al procedimento. In caso di mancata comparizione all'udienza dell'incolpato o di chi lo assiste, il Collegio procede in sua assenza, verificata la regolarità e la tempestività della convocazione. Qualora sia accertata l'irregolarità, la tardività o l'inefficacia della convocazione, il Presidente del Collegio ne dispone il rinnovo.





Art. 22 -Decisione

Dopo aver ascoltato le argomentazioni durante la discussione, il Collegio di Disciplina Territoriale si riunisce in Camera di Consiglio per deliberare sulla decisione finale. Il Collegio può decidere:

- Di **assolvere** l'incolpato, qualora ritenga che non sussistano gli estremi per l'applicazione di una sanzione disciplinare.
- Di **applicare una sanzione disciplinare** nei confronti dell'incolpato, qualora ritenga provati i fatti addebitati.



Art. 23 - Forma della decisione

Il dispositivo della decisione del Collegio di Disciplina Territoriale viene comunicato all'incolpato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla sua adozione. La decisione completa, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal Relatore, contenente l'indicazione dettagliata dei fatti e dei motivi, viene depositata e annotata nel registro di cui all'art. 4 entro trenta giorni dalla sua adozione in Camera di Consiglio.

Questo processo garantisce la tempestiva notifica della decisione all'incolpato, nonché la trasparenza e la tracciabilità del procedimento attraverso la registrazione ufficiale della decisione motivata. La firma del Presidente e del Relatore conferisce inoltre ufficialità e autorevolezza alla decisione del Collegio.



Art. 24 -Notifica e comunicazione della decisione

La decisione del Collegio di Disciplina Territoriale viene notificata all'incolpato e al Consiglio Provinciale entro 30 giorni dal deposito, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione sono evidenziati i termini e le modalità per presentare ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale, come indicato negli articoli 27 e 28.

Inoltre, la decisione che riconosce responsabilità disciplinare viene comunicata anche ai soggetti indicati nell'art. 36 della legge 12/1979. Infine, la decisione viene comunicata anche all'esponente che ha dato avvio al procedimento disciplinare.



Art. 25 - Efficacia della decisione

Le decisioni del Consiglio di Disciplina diventano esecutive il trentunesimo giorno successivo alla notifica della decisione. Tuttavia, qualora venga proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale nei termini di cui all'art. 27, le decisioni che riconoscano responsabilità disciplinare non divengono esecutive.

Nei casi di particolare gravità, il Consiglio di Disciplina può disporre l'immediata esecutività della decisione con provvedimento motivato. Questo provvedimento è reclamabile dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, unitamente all'eventuale impugnazione della decisione stessa.

Art. 26 -Durata del procedimento

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla data di delibera dell'avvio dell'azione disciplinare. Eventuali proroghe, comunque non superiori ad ulteriori sessanta giorni, devono essere adeguatamente motivate per garantire la tempestività del procedimento.



CAPO V - RICORSO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Qualora l'incolpato o il Consiglio Provinciale dell'Ordine non siano soddisfatti della decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale, hanno la possibilità di presentare ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale. Questo organo di grado superiore ha il compito di riesaminare la decisione impugnata e di confermarla, modificarla o annullarla. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale, seguendo i requisiti di forma e contenuto stabiliti dalla normativa. Questo processo garantisce il diritto di difesa e la possibilità di ottenere una revisione imparziale della decisione di primo grado.



Art. 27 -Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale

Possono proporre ricorso il Consulente del Lavoro riconosciuto colpevole, il Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto, o il Pubblico Ministero. Il ricorso deve essere corredato dalla copia della decisione impugnata, della notifica e dei documenti a supporto, e viene notificato alle altre parti almeno 20 giorni prima della seduta di discussione.





Art. 28 -Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi

I ricorsi presentati al Consiglio di Disciplina Nazionale devono rispettare specifici requisiti di forma e contenuto. Innanzitutto, il ricorso deve essere intestato al Consiglio di Disciplina Nazionale e contenere le generalità complete del ricorrente, l'indicazione del domicilio o della residenza, e l'indicazione dell'atto o provvedimento impugnato.

Inoltre, il ricorso deve esporre dettagliatamente i motivi in fatto e in diritto su cui si fonda, gli eventuali mezzi di prova che il ricorrente intende utilizzare, e le conclusioni del ricorrente. Il ricorso deve essere debitamente sottoscritto dal ricorrente stesso.

Infine, il ricorso deve essere corredato dalla ricevuta di versamento al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei diritti di cancelleria dovuti a titolo di contributo istruttorio, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente o dal Pubblico Ministero.



Art. 34 - Assistenza tecnica

Il ricorrente ha la facoltà di difendersi personalmente o farsi assistere da una persona di fiducia. Può inoltre eleggere il domicilio presso un difensore e/o delegato. La delega deve essere rilasciata con atto sottoscritto in data anteriore o contestuale al primo intervento di assistenza tecnica, e può essere apposta in calce alle memorie o in atto separato.

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine interviene nel procedimento a mezzo del Presidente o facendosi assistere ai sensi dei commi precedenti. Ai fini della validità del conferimento del mandato, ove lo stesso non sia contenuto nel ricorso, è sufficiente il suo deposito presso la segreteria del Consiglio Nazionale dell'Ordine entro il termine fissato per la discussione.

Art. 38 - Rinuncia

In qualsiasi fase della controversia, il ricorrente può rinunciare al ricorso. Questa rinuncia può essere resa in udienza al Collegio o attraverso un apposito atto di rinuncia. La rinuncia estingue il procedimento, e il Consiglio di Disciplina Nazionale deve comunicare alle altre parti la rinuncia del ricorrente.

Inoltre, la rinuncia al ricorso presentata dal Consulente del Lavoro riconosciuto colpevole dei fatti addebitati fa divenire esecutiva la decisione del Collegio di Disciplina Territoriale. Questo meccanismo garantisce la conclusione definitiva del procedimento disciplinare in caso di accettazione delle sanzioni da parte dell'incolpato.

